

## XCIX.

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1910

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Presentazione di relazioni (pag. 2845, 2847, 2853, 2861) e di disegni di legge (pag. 2842, 2845, 2852, 2859) — È aperta la discussione generale sul progetto di legge: « Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria » (N. 280) — Parlano il senatore Tarditi, dell' Ufficio centrale (pag. 2842) e il relatore, senatore Mazza (pag. 2846) — Su proposta del ministro della guerra (pag. 2847) è sospesa la discussione del disegno di legge — Osservazione del senatore Casana (pag. 2847) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 2848) — Sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana » (N. 273) non ha luogo discussione generale — Sull'art. 8 parlano il senatore Cadolini (pag. 2849, 2851, 2853), il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2850) e il relatore senatore De Luca (pag. 2851, 2852); sull'art. 13 il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2854) e il relatore, senatore De Luca (pag. 2855); sull'art. 18 il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2856) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Si riprende la discussione sul disegno di legge: « Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria » (N. 280) — Parla il relatore senatore Mazza (pag. 2862), il presidente dell' Ufficio centrale, senatore Bava-Beccaris (pag. 2863), il senatore Tarditi (pag. 2865) e il ministro della guerra (pag. 2863) — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1° — All'art. 2 il senatore Tarditi propone un emendamento (pag. 2866) — A lui si associa il senatore Pedotti (pag. 2866) — Dopo osservazioni del relatore (pag. 2866), l'articolo è approvato con un emendamento proposto dal ministro della guerra (pag. 2867) — Si approva l'art. 3 — Sull'art. 4 parlano il senatore Tarditi che propone un emendamento (pag. 2868), i senatori Casana (pag. 2869) e Pedotti (pag. 2869), il relatore (pag. 2868) e il ministro della guerra (pag. 2868) — L'art. 4 è approvato senza modificazioni — Si approvano senza osservazioni gli articoli da 5 a 8 — Dopo osservazioni del senatore Tarditi (pag. 2870) e del relatore (pag. 2871) si approva l'art. 9 e ultimo — È anche approvata un'aggiunta alla tabella dell'art. 2, proposta dal ministro della guerra (pag. 2871) — Il senatore Lamberti chiede uno schiarimento, che gli è dato dal ministro della guerra (pag. 2871) — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'Amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio » (N. 287) (pag. 2871) — Risultato di votazione (pag. 2872).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica e il sotto-segretario di stato agli interni.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato:

la relazione sulla Somalia italiana del governatore Carletti per l'anno 1907-1908;

la relazione sulla Somalia italiana del reggente della colonia Marchioro per 1908-1909;

il disegno di legge sull'emigrazione già approvato dalla Camera dei deputati.

Per questo disegno di legge prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di queste due relazioni e del disegno di legge sull'emigrazione.

Per questo progetto di legge il signor ministro domanda che sia consentita l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intende accordata.

#### Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette i seguenti disegni di legge d'iniziativa della Camera stessa, approvati nella seduta del 23 corrente:

Concorso dello Stato per un monumento ai Mille in Marsala;

Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour, 10 agosto 1910;

Aggregazione al mandamento di Albenga del comune di Casanova Lerone e di due frazioni del comune di Vellego.

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Questi disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

**Discussione del disegno di legge: « Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria » (N. 280).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria.

Chiedo all'onor. ministro della guerra se accetta che la discussione sia aperta sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 280-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Consenta il Senato che io esponga alcune considerazioni sopra uno dei punti capitali del disegno di legge, che mi hanno indotto a staccarmi dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. E confido che, spiegando chiaramente queste ragioni, tanto l'on. ministro della guerra, quanto l'Ufficio centrale vorranno convenire che esse sono fondate.

In complesso io approvo questo disegno di legge; anzi dichiaro che va data lode all'onorevole Casana, che ha rotto l'incantesimo che da tanti anni impediva l'attuazione di questa riforma; e va pure data lode all'on. Spingardi, che ha continuato in questa via, ed ha dato al Parlamento il modo di risolverla.

Quindi, in complesso, nei criteri informativi, io mi trovo perfettamente d'accordo. Comprendo che è un ordinamento, se vogliamo, provvisorio, perchè più radicalmente si risolverà in seguito; ma è una provvisorietà che durerà parecchi anni. Dato ciò, bene l'on. ministro operò nello scegliere il personale di direzione, nel prescrivere tutte le disposizioni che assicurino il valore intellettuale e professionale di questi ufficiali; così nel concedere a questo personale sensibili vantaggi per attirarlo, per lenire quel sacrificio che un ufficiale deve fare nel lasciare l'arma combattente per passare ad altro ufficio; nè diversamente penso a riguardo delle indennità superiori a quelle normali concesse agli ufficiali, che vorrei anzi maggiori, se

fossè possibile. Sta bene anche (e questo un po' lo subisco) l'aver aumentato il limite di età per potersi servire maggiormente di questo personale. E se ho detto che lo subisco, si è perchè non credo che sia un gran vantaggio l'invecchiamento del personale tecnico, giacchè, meno poche eccezioni, fra i 60 ed i 65 anni si conserva ciò che si sa, ma non si crea. Ad ogni modo non mi oppongo.

Infine l'on. ministro ha provveduto anche al sistema di avanzamento, con una proposta geniale, o che almeno si presenta come tale. Essa è semplicissima! « Gli ufficiali tecnici avanzino come se si trovassero ancora nell'arma combattente ». Ed è qui che incomincia il mio dissenso con l'Ufficio centrale e col ministro della guerra; ma dissenso che spero si appianerà.

Anzitutto, se ben si considera, aumentati i limiti di età, e dato a questi ufficiali lo stesso avanzamento di quelli dei corpi combattenti, è evidente che tutti o quasi tutti raggiungeranno, automaticamente, un grado superiore, o meglio un grado di più di quello che potrebbero ottenere restando nell'arma combattente.

Io non approvò questo vantaggio, che ritengo eccessivo e dannoso al morale dell'arma combattente. L'arma d'artiglieria è costituita dai combattenti, i quali devono avere la sicurezza che nessuno nella stessa arma possa ottenere automaticamente un grado superiore.

Mi si è detto: il più distinto ufficiale di artiglieria è quello più distinto in matematica. Non sono di questo avviso. Sarà distintissimo; ma il più distinto è quello che prepara l'elemento di guerra e lo sa impiegar bene. Sono convinto che i vecchi artiglieri non mi darebbero torto!

Mi fu anche detto: si dà questo grado per compensare i troppo modesti vantaggi che si concedono agli ufficiali del corpo tecnico. Rispondo che in Italia non si è mai concesso il grado come un compenso pecuniario. Il grado è qualche cosa di più elevato; è la migliore, la più alta aspirazione dell'ufficiale. Il grado vuol dire autorità, prestigio, e non è l'equivalente di una indennità.

Ma tutto questo è sentimento, e lo lascio da parte. Notate che io non ho mai servito in artiglieria; non è *chauvinisme* il mio. Sarà ragionamento da bersagliere. E sia pure! È un sentimento che ho sempre avuto e che mi ha

accompagnato in cinquanta e più anni di carriera.

Ma lasciamo questo, perchè non è sopra il sentimento che si forma una legge. Veniamo a fatti concreti.

Questo sistema sarà vantaggioso per i servizi tecnici, per gli stessi ufficiali tecnici? Dimostrerò di no; e incomincerò con la questione dell'avanzamento a scelta.

È chiaro, è evidente che se vi è servizio che richieda la scelta del personale, è il servizio tecnico. Se vogliamo che i nostri stabilimenti rifioriscano e diano di nuovo quello che hanno dato, se vogliamo emanciparci dall'estero, abbiamo bisogno di ufficiali distinti. E questi ufficiali distinti non si possono avere facendoli avanzare per anzianità. Occorre la scelta. Dobbiamo cercare il merito dove sta e portarlo avanti. La scelta s'impone nel corpo tecnico, s'impone in modo assoluto, deve quasi quasi essere il metodo principale, e ne è facile l'applicazione.

Invece, secondo il disegno di legge, la scelta è fatta come nei corpi di truppa. Ma se nei corpi di truppa non c'è vera scelta! Si avrà in seguito, sopra proposta dell'onor. Spingardi, da capitano a maggiore; ma è nei gradi più elevati, invece, che s'impone. Ora altra scelta nell'esercito non c'è, nè, prevedo, vi sarà.

Ricordo che l'altro giorno, l'onor. Inghilleri, alluse con frase felicissima « a finzioni giuridiche », anzi ad « ipocrisie giuridiche ». Ebbene, l'avanzamento a scelta nei corpi di truppa è una ipocrisia militare.

Nella legge di avanzamento è detto che la promozione a colonnello si ottiene a scelta; che a scelta si ottiene la promozione a generale; che nei gradi di generale si procede soltanto a scelta. Tutto ciò soddisfa il pubblico, soddisfa il Parlamento. Ma non è in pratica che finzione, perchè vige soltanto il puro e pretto avanzamento ad anzianità. Come si è iscritti si avanza, scartando i non idonei.

Ora se nel corpo tecnico adottiamo lo stesso sistema, noi porteremo avanti una massa di ufficiali buoni, ma non di grande, di potente ingegno. Avremo una grande quantità di buoni assistenti ai lavori, di buoni amministratori, ma non avremo il vero direttore tecnico di un grande stabilimento. Sotto questo punto di vista il sistema di collegare l'avanzamento del corpo

tecnico con quello del combattente non è buono. Ma non è buono neanche per l'avanzamento ad anzianità, perchè in vari casi l'ufficiale tecnico, per l'applicazione di quel sistema, si potrebbe trovare o favorito o danneggiato.

Ora una legge non può consentire queste differenze! È possibile che si facciano volontariamente leggi errate? Vi cito un esempio: abbiamo cinque direttori di grandi stabilimenti ed un colonnello segretario capo; sono sei al vertice della carriera. Questi sei evidentemente, secondo il disegno di legge, paragonati sempre con gli ufficiali combattenti, oltrepassandoli per il limite di età, otterranno, se non tutti, quasi tutti, il grado di maggior generale, quando i loro compagni combattenti decadranno. Ma accadrà facilmente che essi siano tutti colonnelli, e che il più anziano passi generale: per 7 anni almeno non si faranno più movimenti; ed in sette anni, il primo della seconda categoria, colonnello da uno o due anni, dovrebbe passare maggior generale, ma non sarà promosso perchè la categoria alla quale appartiene non lo consente. Il sistema quindi sembra geniale, ma non è buono, non è stato studiato abbastanza, non si è considerato che quei due o tre anni di aumento di età perturbano enormemente!

Io non voglio influire menomamente sull'approvazione o meno del disegno di legge perchè in complesso è buono, è utile; è anche urgente, perchè è necessario che si addivenga una buona volta alla costituzione di questo corpo tecnico. Ma non precipitiamo nel voler fissare cosa che sappiamo non precisa, non esatta. Rimandiamo le disposizioni per l'avanzamento al disegno di legge sull'avanzamento, disegno di legge che è avanti al Senato, e che ha una base organica per tutte le armi. Allora si aggiungeranno anche i tecnici; ed intanto si potrà studiare meglio la questione.

Io sono persuaso che l'onorevole ministro della guerra ha fatto studiare questo progetto dai suoi tecnici, ma è stato servito male: lo faccia studiare di nuovo per l'avanzamento!

Intanto limitiamoci a garantire agli ufficiali aspiranti al servizio tecnico che non avranno avanzamento inferiore a quello dei combattenti; tutte le modalità rimandiamole alla legge di avanzamento. Ed ecco che questa grande questione diventa quasi una questione di forma, ma essa è logica, è necessaria.

Questo nuovo studio potrà forse consigliare anche di cambiare sistema: per esempio il passaggio pel corpo tecnico ai ruoli liberi, con un largo avanzamento a scelta.

Quanti conoscono le esigenze dell'industria, e sanno come si procede negli stabilimenti industriali nei riguardi del personale, dovranno convenire con me che se non facciamo avanzare i migliori, saremo sempre nelle condizioni d'oggi, che non sono molto liete.

Ma non basta. C'è un'altra considerazione ancora da fare. Un'altra ragione che consiglia di rimandare questi particolari: i riguardi all'arma del genio.

L'arma del genio, che è essenzialmente tecnica, è anche combattente. Non possiamo trascurarla di fronte al servizio tecnico di artiglieria; quindi il procedimento da studiarsi dovrà, in parte almeno, essere adatto anche al genio.

Notate che nei riguardi del servizio tecnico io non considero l'arma del genio come tutta tecnica per eccellenza.

Affatto. L'arma del genio, è composta di truppe che, pel loro servizio speciale, sono da considerarsi come quelle di artiglieria, di cavalleria, di fanteria: ogni arma ha la sua caratteristica speciale e tutte si equivalgono. E come addetti al servizio ordinario del genio considero anche gli ufficiali delle direzioni che attendono alla conservazione ed al perfezionamento dei fabbricati ed alle piccole costruzioni.

Ma abbiamo ufficiali del genio ai quali sono affidati incarichi molto più importanti: lo studio e la costruzione di fortificazioni, di grandi stabilimenti. Questi sono ufficiali tecnici per eccellenza, alla pari di qualunque altro tecnico degli stabilimenti di artiglieria! Altri ufficiali del genio dirigono l'officina di costruzione di Pavia. Il nome stesso dimostra che si tratta di uno stabilimento per nulla inferiore a quelli di artiglieria! Abbiamo poi la brigata specialisti, che studia, crea, esercita una quantità di servizi speciali e difficili; e gli areostieri, che hanno creato e costruito, ed esercitano i dirigibili, che destano l'ammirazione universale.

Ora questi ufficiali dobbiamo compensarli in misura adeguata.

Io ho interpellato in proposito l'onorevole ministro della guerra, il quale mi ha manifestate intenzioni che vanno al di là dei miei desiderii. Quando l'onor. Spingardi, il quale

non è facile a far promesse, ne fa qualcuna, io sono certo che la mantiene; ed ho fede nella promessa che mi ha fatto come in un articolo di legge.

Ma come farà?

Qui non si tratta di parti d'ingegno: si vede chiaramente quanto si potrà fare!

Il ministro della guerra potrà, ad esempio, disporre che si tenga nota di questi lavori speciali nella compilazione delle note caratteristiche, che si abbondi nella concessione di decorazioni a questi ufficiali più meritevoli; e ciò riuscirà ad essi gradito perchè, checchè se ne dica, lo scetticismo nelle file dell'esercito ancora non ha attecchito.

Inoltre il ministro della guerra potrà far concedere a questi ufficiali le indennità date ai tecnici degli stabilimenti. Forse sarà difficile, ma io lo voglio sperare. Certamente non sarà possibile concedere l'avanzamento ordinario che con questo disegno di legge si concede agli ufficiali tecnici di artiglieria; ma si potrà meglio studiare l'avanzamento a scelta di questi ufficiali, tanto più che si tratta di un'arma che compie servizi più individuali che di corpo.

Si dirà che in tal modo si aggraveranno le differenze tra arma ed arma. Ma non è possibile fare altrimenti!

Io attendevo la discussione della legge d'avanzamento per trattare questo argomento, giacchè considero il pareggiamento delle carriere come un miraggio, nel nostro paese naturalmente e dato il nostro carattere nervoso.

Infatti molti l'hanno tentato, ma nessuno è riuscito. Mentre molti interessi furono lesi, molti disgusti furono creati e si ebbero anche inconvenienti disciplinari e di servizio.

Si lasci che ogni arma faccia la sua carriera, perchè ogni arma ha i suoi doveri, le sue speciali fatiche, le sue necessità speciali, i suoi ordinamenti diversi; nè conviene trattarle tutte alla stessa stregua.

Ma si osserva che in tal modo, a poco a poco, i tenenti generali sarebbero tutti di artiglieria, di cavalleria, o di fanteria. È un inconveniente questo che sarebbe facilmente riparabile se si stabilisse un'aliquota per ogni arma; così quella che avesse galoppato si arresterebbe.

Ormai, come vedete, con molta buona volontà ho ridotto la divergenza ad una questione quasi di forma, ed ho finito per accettare il

principio proposto; che cioè gli ufficiali tecnici non abbiano meno di quelli combattenti; la differenza sta solo nelle modalità per stabilire la scelta e l'anzianità. Desidero cioè che il ministro della guerra abbia modo di studiare l'argomento e di presentare il risultato dei suoi studi all'Ufficio centrale del Senato che esamina il disegno di legge sull'avanzamento.

Concludendo, sarebbe sufficiente sostituire all'art. 4 il seguente articolo:

« L'avanzamento degli ufficiali dei Corpi tecnici di artiglieria non sarà inferiore a quello degli ufficiali combattenti dell'arma. Esso sarà regolato dalla legge generale sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ».

Con ciò mi pare che si sia tolta di mezzo ogni preoccupazione.

La Commissione, che dovrà studiare questi provvedimenti, terrà conto di quello che si è detto, e se le ragioni che io ho portato non la persuaderanno, le correggerà. Non risolviamo però così di sorpresa un argomento così grave; non esponiamoci a prendere oggi una deliberazione imperfetta sopra l'avanzamento di un corpo così importante, col rischio di compromettere l'avvenire per una questione di forma.

Prego quindi l'on. ministro e l'Ufficio centrale, ed anche l'on. senatore Bava, il quale ha accennato a questa questione ed ha anche proposto di rimandare la soluzione di essa alla legge sull'avanzamento, di aderire alla mia proposta e confido nell'on. ministro della guerra e nell'Ufficio centrale.

#### Presentazione di un disegno di legge.

*RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

*PRESIDENTE.* Ne ha facoltà.

*RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di una cassa di maternità ».

*PRESIDENTE.* Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà rinviato agli Uffici.

#### Presentazione di relazioni.

*MAZZONI.* Domando la parola.

*PRESIDENTE.* Ha facoltà di parlare

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. Legazione italiana in Addis-Abeba ».

A nome poi dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Adozione del *carat metrico* del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sul servizio tecnico di artiglieria.

MAZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA, *relatore*. Onorevoli colleghi! Quando nel 1876, essendo ancora capitano d'artiglieria, io sosteneva, fra l'altro, in uno studio pubblicato in quell'anno la convenienza, anzi dicevo la necessità, di separare il servizio tecnico dall'arma combattente, era ben lontano dall'aspettarmi che sarebbe toccato proprio a me l'onore di sostenere in quest'Aula quella mia vecchia tesi.

Ho fatto questo accenno unicamente per stabilire che la necessità di procedere alla separazione del corpo tecnico dall'arma combattente è una questione che si agita da lungo tempo. Essa si è fatta sempre più urgente di mano in mano che i progressi meravigliosi compiuti nella metallurgia e nella struttura e

fabbricazione delle armi da guerra, massime per quanto riguarda le artiglierie, e le difficoltà sempre maggiori del maneggio e del buon impiego in guerra di queste ultime, hanno dimostrato l'impossibilità di trovare contemporaneamente riunite nella stessa persona, ed in misura sufficiente, la capacità e le attitudini richieste per fare un buon comandante di truppa e quelle ben diverse che occorrono per essere un abile costruttore di materiali. Oramai tale questione è completamente matura; le vicende degli ultimi anni, come è detto nella relazione, e le indagini della Commissione d'inchiesta, hanno confermato che bisogna assolutamente arrivare ad una soluzione, consistente nel separare l'arma combattente dal corpo tecnico destinato a specializzarsi esclusivamente nello studio e nella fabbricazione del materiale.

A parere della maggioranza del vostro Ufficio centrale, l'onorevole ministro ha dato a questo problema, arduo certamente, la migliore delle soluzioni che, pel momento, date le condizioni nostre, era possibile di trovare.

Non abuserò della pazienza del Senato estendendomi a farne la dimostrazione, che darò soltanto ove occorra, ma mi limiterò, per ora, a rispondere all'onorevole collega e mio amico carissimo, il senatore Tarditi, il quale, partendo da sentimenti nobilissimi, che io apprezzo, ed in massima condivido, ma non trovo applicabili al caso presente, vorrebbe che fosse annullata una delle conseguenze della legge, quella cioè di permettere agli ufficiali del corpo tecnico di conseguire eventualmente un grado superiore a quello dei loro antichi colleghi dell'arma combattente. Ma, o signori, egli non ha tenuto presente abbastanza che questa è una conseguenza necessaria (dico necessaria perchè logica e giusta) di uno dei principii informativi della legge e cioè che agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico siano concessi dei limiti di età eguali a quelli del corpo sanitario; ciò che li trattiene in servizio più a lungo degli ufficiali di pari grado dell'arma da cui provengono. Era necessaria tale misura? Il vostro Ufficio crede che, se non assolutamente necessaria, essa era certamente consigliabile; e questo perchè essa presenta notevoli vantaggi. Il primo è quello di assicurare il più lungamente possibile al servizio tecnico degli ufficiali, a cui la lunga pratica non può a meno di aver fatto

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1910

acquistare molta perizia negli studi e nelle lavorazioni speciali a cui sono adibiti.

Vi è qualche obiezione seria da fare a ciò dal punto di vista dell'utilità del servizio? Il vostro Ufficio non lo crede, perchè evidentemente si può conservare tutta la capacità di prestare ottimi servizi in uno stabilimento, senza avere la gioventù, il vigore fisico e le qualità necessarie per ben servire in un'arma combattente.

Di qui la convenienza di allungare i limiti di età per gli ufficiali del corpo tecnico. E questo allungamento presenta altri vantaggi. Anzitutto il vantaggio economico, perchè evidentemente esso apporterà all'erario una diminuzione della spesa per le pensioni. Di più costituirà un allettamento per gli ufficiali dell'arma combattente, meglio predisposti agli studi d'ingegneria, per accettare il passaggio ad un servizio più modesto e mentalmente più faticoso, sacrificando quel sentimento, direi quasi di poesia, che li ha indotti ad intraprendere la carriera militare, quando il corpo tecnico non esisteva.

Bisogna dunque riconoscere che la disposizione di allungare i limiti di età per gli ufficiali del servizio tecnico è una misura molto savia.

Ammesso ciò, ne deriva come necessaria conseguenza che l'avanzamento di questi ufficiali...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. (*Interrompendo*). Prego il Senato di voler consentire che io mi allontani per brevi minuti. Nella Camera si sta discutendo un disegno di legge di grande importanza per il ministro della guerra, per quanto presentato dal ministro del tesoro.

Si tratta di una richiesta di maggiori assegnazioni per la costruzione di una flotta di dirigibili. Sembra che la discussione si sia animata, e si stia per venire ad una votazione per appello nominale.

Quindi si richiede d'urgenza la presenza del ministro della guerra.

Se il Senato consente, io lo prego vivamente che permetta di allontanarmi per pochi minuti, per riprendere tra mezz'ora al più tardi, la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole ministro della guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio.

(*L'onor. ministro della guerra si allontana dall'Aula*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Il Senato non poteva fare a meno di accogliere la proposta sospensiva della discussione di questo disegno di legge; perchè quello che si sta discutendo alla Camera è un argomento di tale importanza per la difesa nazionale, che tutti abbiamo sentito come fosse giustificata la richiesta del ministro della guerra di poter difendere tale ottima proposta davanti all'altro ramo del Parlamento.

Ma questo fatto segnala però un inconveniente, ed io pregherei l'egregio nostro Presidente di vole invitare il Presidente della Camera, e oso dire anche il Presidente del Consiglio, perchè la distribuzione dei lavori delle due Assemblee sia fatta in modo che questi inconvenienti non abbiano a ripetersi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò un dovere di riferire questo suo desiderio, che è pur quello dell'intero Senato.

#### Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore del sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa Italiana ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Torlonia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri l'altro per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

6  
Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del testo di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*. Legge:

(V. Stampato N. 273).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

I proprietari o possessori e gli esercenti delle zolfare in attività, presenti o future della Sicilia, costituiti in consorzio, secondo la legge 15 luglio, 1906 n. 333, continueranno a rimanere consorziati fino al 31 luglio 1918.

Il Consorzio ha sede in Palermo.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Consorzio ha lo scopo di vendere lo zolfo per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

A tale effetto è consorziato tutto lo zolfo ottenuto nelle miniere, come primo prodotto del trattamento del minerale di zolfo, il quale resta sottoposto alle norme stabilite dall'articolo 6.

Il Consorzio, nei limiti delle quantità annualmente disponibili, tenuto conto degli impegni per le vendite fatte direttamente, non potrà rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta.

(Approvato).

## Art. 3.

Gli zolfi potranno essere classificati in quattro qualità, tenendo conto dei loro caratteri fisici e del loro grado di purezza.

Il prezzo di vendita delle varie qualità di zolfo deve essere determinato in modo che per ciascuna piazza riesca uguale per tutti i richiedenti, e reso noto ad ogni variazione mediante pubblicazione di appositi listini.

I listini devono, per ogni piazza e per le singole qualità, indicare distintamente il prezzo degli zolfi:

- posti a bordo;
- posti alla vela (lungo bordo);
- posti e pesati nei magazzini;
- posti alla stazione.

La differenza di prezzo degli zolfi posti alle stazioni dei vari scali d'imbarco dell'isola, sarà determinata in base alle spese di trasporto, per ferrovia o con altri mezzi, occorrenti per provvedere di zolfo ciascuna piazza.

Allo scopo di facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie, sia all'interno, sia all'estero, o la vendita in determinati luoghi, o in altri casi in cui sia evidentemente utile al Consorzio di vendere una determinata partita di zolfi, il Consorzio potrà concedere riduzioni sui prezzi normali, fissando, ove occorra, le condizioni e le garanzie relative all'uso dello zolfo.

(Approvato).

## Art. 4.

Il diritto esclusivo nel Consorzio di vendere lo zolfo non esclude che siano consentite le cessioni dei contratti relativi a zolfi venduti dal Consorzio per future consegne, secondo gli usi del commercio.

Tutti gli zolfi prodotti nelle miniere siciliane saranno trasportati nelle piazze indicate dal Consorzio, a spese dei consorziati, i quali, però, in nessun caso saranno gravati di spese maggiori di quelle che avrebbero sostenuto trasportando gli zolfi al porto più vicino.

Il Consorzio ha facoltà, nei casi che saranno stabiliti dal regolamento, di designare anche i magazzini nei quali gli zolfi dovranno essere immessi. Esso ha pure facoltà di concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola, sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

I consorziati che sono costretti a trasportare lo zolfo con barche, carri od altri mezzi alle piazze stabilite, dovranno farne domanda al Consorzio, il quale indicherà il magazzino in cui gli zolfi dovranno essere immessi.

Ogni carico dovrà essere accompagnato da lettera di vettura formata secondo apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

Il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo e lo zolfo lavorato non saranno ammessi all'imbarco nei porti della Sicilia dai competenti uffici doganali, nè in spedizione sulle ferrovie o sulle strade ordinarie, se non sia prodotta apposita richiesta dal Consorzio.

La stessa richiesta occorre per l'imbarco degli zolfi consorziati.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, saranno puniti con la multa di lire 10 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

Gli incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'art. 58 alinea, ed all'art. 68 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni e al sequestro del minerale, facendone rapporto alla competente autorità giudiziaria.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Consorzio, allo scopo di facilitare l'impiego del minerale di zolfo in determinate industrie, ha facoltà di acquistarlo, per rivenderlo, direttamente dai consorziati, pagandolo in ragione dello zolfo che si potrebbe ricavare dal minerale coi sistemi ordinari di fusione.

I consorziati possono anche usare o alienare a terzi, coll'autorizzazione del Consorzio, il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo ed i residui

del minerale fuso con apparecchi a vapore, per applicarli nell'isola alla fabbricazione di prodotti industriali dei quali lo zolfo entri a far parte.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'apertura di nuove zolfare nell'isola sarà concessa soltanto a coloro che dimostrino di avere i mezzi finanziari occorrenti per una razionale lavorazione della zolfara e provvedano ad una adeguata direzione tecnica.

La concessione sarà data dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito l'ufficio minerario di Caltanissetta, che fisserà, caso per caso, le norme per tale lavorazione.

(Approvato).

#### Art. 8.

I consorziati sono rappresentati da un Comitato di delegati, scelto fra i consorziati stessi, composto di trentasei membri.

I delegati sono eletti dai consorziati, metà con la votazione per numero e metà con la votazione per interesse, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Ove prima della scadenza del quadriennio, il numero dei componenti il Comitato dei delegati, per dimissioni od altre cause, si riduca di oltre un terzo, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni.

Spetta al Comitato dei delegati:

1° discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° nominare i componenti il Consiglio di amministrazione, ai termini dell'art. 10;

3° nominare i membri del Collegio arbitrale, di cui all'art. 15.

4° stabilire le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione, quando ciò sia riconosciuto necessario.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola per esporre su questo disegno di legge alcune semplicissime osservazioni.

La questione dell'industria solfifera da molti anni preoccupa Governo e Parlamento. Io ebbi

l'occasione di occuparmi di tale industria nel febbraio del 1894 allorchè si dovevano dettare i primi provvedimenti per regolarne lo svolgimento. Dovetti occuparmene come membro di una Commissione nominata dal Consiglio delle miniere con incarico di « studiare provvedimenti intesi a migliorare le condizioni dell'industria solfifera in Sicilia » e dovetti compilare una relazione tecnica.

La tesi che io allora sostenni, è quella stessa che si potrebbe sostenere ancora oggi: *se non si diminuisce la produzione, in modo che essa risponda alla richiesta dei mercati interni e stranieri*, non ci sarà modo di creare l'equilibrio nello svolgimento dell'industria solfifera in Sicilia.

Questo è il problema fondamentale che fu intieramente sconosciuto dalle precedenti leggi e se il disegno di legge che ci sta dinanzi, come è lecito dubitare, non arriva alla soluzione di tale problema, cioè a rendere obbligatoria una diminuzione di produzione in modo di ridurla nei limiti della richiesta dei mercati, si avrà sempre un prezzo inferiore di quello che può essere remuneratore per i produttori, e si avrà sempre una vendita di zolfo inferiore alla quantità che se ne produce.

Si autorizzò il Banco di Sicilia, a fare anticipazioni in larga misura, di guisa che ad esso riesci arduo averne il rimborso.

Ora si vuol creare una Banca speciale; ma siamo sempre lì: se non si trova modo d'imporre ai coltivatori la diminuzione della produzione non si arriverà mai ad assicurare il migliore svolgimento della ricca industria siciliana.

Quando i produttori sapranno concordemente e in uniforme misura ridurre la loro produzione, miglioreranno le condizioni del mercato ed essi saranno per intero compensati perchè trarranno dai maggiori prezzi e dalla minore spesa di produzione più di quanto perderanno per la diminuzione della quantità; e oltre a ciò cesserà quella specie di ansietà che deve tenerli oppressi finchè non sia superata la crisi.

Questo è il punto cardinale e non è abbastanza dimostrato che il disegno di legge che ci sta dinanzi possa giungere a superarlo.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le preoccupazioni dell'onor. Cadolini sono giustissime; ma io debbo osservargli che furono appunto quelle che dominarono i compilatori del progetto di legge e il Governo da un lato e la Commissione parlamentare dall'altro. Sicchè questo disegno di legge è informato appunto ai concetti di prudenza ai quali il senatore Cadolini fa appello e che hanno già avuto il suffragio dell'esperienza durante l'amministrazione del R. Commissario.

Infatti, le zolfare in esercizio sono in decremento continuo, il che vuol dire che il fenomeno della diminuzione della produzione è avvenuto già naturalmente, sicchè l'azione del consorzio solfifero, facilitata da questa situazione di fatto, non potrà dare sorprese dolorose.

Sopravvenuta la concorrenza americana, si comprende come essa abbia avuto conseguenze immediate sulla nostra industria solfifera. La diminuzione delle zolfare deve considerarsi anche rispetto alle particolari condizioni della industria solfifera siciliana, la quale, in molti casi, ha il carattere di industria estremamente piccola, o di industria manuale, e quindi non può reggere che molto difficilmente alle concorrenze internazionali, costituite con grandi mezzi.

Quindi, il consorzio solfifero stesso dovrà cercare di regolare l'industria, anche dal lato tecnico, in modo che si possa mettere in condizione di resistere meglio alla concorrenza degli altri paesi.

La produzione certamente, lungi dall'essere crescente, deve diminuire, deve essere contenuta in tali limiti da evitare il pericolo che si è presentato anche alla mente del senatore Cadolini, cioè quello di aver in fatto venduto centinaia di migliaia di tonnellate di zolfo agli Istituti di credito, che fanno antichi pazioni su fedi di deposito di zolfi.

Ma questa preoccupazione così paurosa e tenebrosa non dobbiamo averla. La produzione, per fatto naturale, va diminuendo; il consorzio solfifero si organizza, con questa legge, in una forma che conduce automaticamente alla restrizione della produzione. Infatti, il prezzo, su cui vengono fatte le anticipazioni, secondo il disegno di legge, verrà d'ora innanzi determinato in base ad un preventivo che si farà con criteri prudenziali, tenendo conto cioè della pro-

duzione e del ricavato delle vendite nell'anno precedente, per modo che il valore da attribuirsi ad ogni tonnellata di zolfo agli effetti dell'anticipazione sarà sempre più basso se ad una produzione crescente non farà riscontro una maggiore vendita.

In sostanza, il prezzo di base per le anticipazioni sarà regolato sulle quantità di zolfo effettivamente vendute, sulle quantità che il mercato può assorbire, ed in ciò consiste il freno automatico del consorzio per la riduzione della produzione. Credo che questo sistema sia stato molto bene escogitato per agire sulla produzione, indipendentemente dai fatti generali che agiranno nello stesso senso.

L'azienda poi del consorzio tiene conto, per la determinazione del prezzo di anticipazione, anche dell'ammortamento dello stock esistente; cosicchè idealmente un giorno tutto lo stock sarà ammortizzato. Quindi se, nella più dannata ipotesi, non si trovassero nuove forme di consumo (che pure sono considerate possibili con nuove applicazioni dello zolfo) si potrà, anche distruggere, senza danno finanziario, tutto lo zolfo oramai ammortizzato, considerandolo come una attività che non sia più utilizzabile.

Ma possiamo del resto confortarci con l'esame di alcune cifre: ho qui una delle ultime situazioni del consorzio obbligatorio dell'industria solfifera siciliana, la quale indica che il valore dello zolfo esistente in magazzino che al 30 marzo 1910 era di 45 milioni, al 30 aprile, un mese dopo, era disceso a 43 milioni.

Osservo che questo valore è determinato in base a 75 lire a tonnellata, mentre la media dei prezzi di vendita, nelle condizioni attuali del mercato, è di 95 lire circa.

L'ammortamento delle obbligazioni che furono emesse per l'acquisto dello stock dell'antica compagnia « Sulphur » procede regolarmente; il debito dei consorziati verso gli Istituti di credito decresce; le vendite superano la produzione; cosicchè dobbiamo incoraggiare il consorzio a continuare a seguire la via sulla quale si è messo, in questi ultimi tempi, come è stato ben rilevato dell'on. De Luca, relatore dell'Ufficio centrale, nella relazione presentata al Senato.

Il patrimonio del consorzio solfifero costituisce poi il fondo di riserva per ogni eventualità.

Ora noi troviamo che fra la riserva già accantonata e quella che dovrà esserle, appena si provvederà all'assegnazione degli utili dell'esercizio 1908-909 (ciò che sarà fatto dopo insediata la nuova amministrazione e cessata la funzione del Commissario Regio) ed i profitti dell'esercizio corrente, il Consorzio ha una sostanza patrimoniale superiore agli otto milioni di lire.

Questa situazione patrimoniale, che va considerata insieme a tutti i provvedimenti ispirati a cautela e prudenza, contenuti nel presente disegno di legge, deve lasciarci abbastanza tranquilli sull'avvenire del Consorzio.

Riassumendo, dirò che la legge è stata appunto ispirata alle savie considerazioni svolte dal senatore Cadolini; così che, credo, che continuando nella via seguita in questi ultimi tempi, e soprattutto avendo molta fiducia negli uomini che avranno la maggiore responsabilità nell'amministrazione del Consorzio, e sulla vigilanza sollecita dello Stato, il Consorzio potrà arrivare al termine della sua esistenza, cioè al 1918, senza presentare quelle sorprese che si potrebbero temere da un organismo, creato in una forma abbastanza nuova per regolare un'industria divenuta quasi semistatale. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io sono lieto di aver dato occasione all'onorevole ministro di porgere chiarimenti che rispondono, in qualche guisa, al problema fondamentale di diminuire la produzione, citando cioè alcuni dati statistici, dai quali risulta che il numero delle miniere è grandemente scemato. Ma mi permetta l'onorevole ministro di osservare, che occorrono invece dati statistici dai quali risulti che è scemata la quantità delle tonnellate di zolfo prodotto in un anno, mentre l'essere diminuito il numero delle miniere nulla prova rispetto alla quantità della produzione.

DE LUCA, *relatore*. Domando la parola.

CADOLINI. Noto fra le altre cose che, con una legge emanata molti anni fa, fu stabilito che in certi determinati casi il coltivatore di una miniera potesse espropriare le miniere contermini. Dunque i dati statistici che ci ha comunicati l'onorevole ministro non escludono il caso che molte miniere, anzichè abbandonate siano state acquistate per ampliare e comple-

tare altre miniere maggiori. Per chiarir meglio tale osservazione conviene aggiungere che uno stesso giacimento solifero è diviso, spesse volte, fra diversi proprietari, i quali esercitano lavorazioni separate. Così accade il caso che un'opera di prosciugamento, cioè una galleria di scolo, dovrebbe servire per diverse proprietà minerarie; perciò con quella legge fu stabilito che in tali casi, due, o più proprietari debbono unirsi in consorzio a fine di perforare, nel comune interesse e a spese comuni, la galleria di prosciugamento. Ma la legge stessa vuole che, se alcuno degli interessati, o per mancanza di mezzi o per altre ragioni, non vuole associarsi al Consorzio, debba abbandonare e cedere la sua proprietà mineraria al vicino, mediante il compenso dovutogli, come nei casi di espropriazione. Se non che dalle notizie ufficiali risulta che, nella maggior parte dei casi, anziché la costituzione del Consorzio, fu fatta la cessione. Ecco una delle cause che contribuì a far diminuire il numero delle miniere; il quale fatto non vale a dimostrare la diminuzione della quantità delle tonnellate di zolfo che ora si produce in confronto con quella che si produceva precedentemente.

Ora giova confidare che i provvedimenti, compendiatamente nel disegno di legge, arrivino allo scopo di far diminuire la produzione. Hanno certamente valore le considerazioni espresse dall'onorevole ministro riguardo all'ammortamento dello *stock*; tuttavia questo espediente appare molto pericoloso, quando si consideri che l'immenso *stock* dovrà rimanere chi sa per quanti anni invenduto.

Ora bisogna confidare un po' anche nella sorte che potranno avere questi provvedimenti, poichè, per quanto sembra, essi non hanno una forma così categorica, come converrebbe che avessero per raggiungere l'intento. Ad ogni modo appare molto utile che siasi oggi confermato pubblicamente questo principio, pur facendone menzione anche in Senato: e giova sperare che l'utile ammonimento sia ascoltato dal Consorzio e dai coltivatori delle zolfare, che sono i più fortemente interessati a diminuire la produzione; poichè è appunto l'eccesso di questa che fa diminuire i prezzi, con loro gravissimo danno.

DE LUCA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA, *relatore*. Io volevo dimostrare all'onorevole senatore Cadolini che i suoi desideri e le sue aspettative sono in via di attuazione, imperciocchè noi non abbiamo soltanto una diminuzione del numero delle miniere, ma abbiamo dati che dimostrano la graduale diminuzione della produzione anno per anno. Ed infatti dagli allegati A) e C) che fanno seguito alla relazione ministeriale, presentata alla Camera dei deputati sul presente disegno di legge, risulta che, mentre la produzione degli anni anteriori si aggirava intorno alle 500 mila e più tonnellate per anno, nel primo anno di esercizio del Consorzio - dall'agosto 1906 al luglio 1907 - noi abbiamo avuto una discesa sino a 427,719 tonnellate. Nel secondo anno la produzione è diminuita fino a 407 mila tonnellate, quindi 20 mila tonnellate in meno. Per il terzo anno, abbiamo in quel documento - dall'agosto 1908 al marzo 1909 - la cifra di 254,011 tonnellate; ma da informazioni mie, attinte a fonti ufficiali, risulta che la produzione del terzo anno - 1908-909 - si è limitata a tonnellate 350,915. Come vede il senatore Cadolini l'opera del Consorzio in questo intento, che è veramente uno dei fini principali ai quali esso mira, è quasi completamente riuscita, perchè noi in tre anni di vita del Consorzio abbiamo avuto circa 100 mila tonnellate di diminuzione all'anno in confronto al periodo anteriore. Con questi auspici e con gli altri provvedimenti che il presente disegno di legge contiene, è da sperare che, fra non molto, si ristabilirà l'equilibrio fra la produzione ed il consumo.

#### Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « provvedimenti circa l'autorizzazione per concessioni di tombole e lotterie nazionali ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « abolizione dei vincoli per la circolazione degli olii minerali nella zona doganale di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e rinviati agli Uffici per l'opportuno esame.

#### Presentazione di relazione.

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cencelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana » (N. 273).

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana ».

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Ho chiesto la parola unicamente per fare una dichiarazione.

Ringrazio l'onor. relatore delle interessanti notizie che si è compiaciuto comunicare al Senato rispetto alla quantità decrescente della produzione. Questo è un buon principio e noi dobbiamo augurarci che si continui su questa via, in modo da ridurre la produzione alla quantità richiesta dal mercato e nello stesso tempo eliminare quello *stock* che è stato sempre ed ancora rimane una dolorosa piaga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

I consorziati votano per numero e per interesse.

Nella prima di queste votazioni ciascuno di essi ha un voto; nella seconda ha un voto in ragione di ogni gruppo di dieci operai impiegati nella sua miniera, secondo i dati risultanti

al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro, al 31 luglio di ogni anno.

L'interesse del proprietario o possessore della miniera è ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.

Le varie quote di esercizio di una miniera, o le varie quote di proprietà, o di possesso della stessa, devono essere rappresentate da un solo interessato, anche se donna nubile o maritata, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati.

La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'art. 678 del Codice civile; se gli interessati hanno una quota eguale, la rappresentanza spetta al più anziano di età.

(Approvato).

#### Art. 10.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e quattro supplenti scelti fra i consorziati e dal direttore generale, che lo presiede.

Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari ed un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari e un supplente da quelli eletti per interesse pure nel proprio seno. Gli altri membri sono nominati, sempre fra i consorziati, un titolare ed un supplente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ed un titolare ed un supplente dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, fuori del proprio seno e di quello del Consiglio generale.

I supplenti non possono intervenire nelle adunanze del Consiglio se non in sostituzione di consiglieri titolari.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni, e quelli elettivi si rinnovano per metà ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte.

Gli uscenti di nomina elettiva non possono essere rieletti che dopo un biennio dalla scadenza, e gli altri possono essere confermati.

Quando per morte, o per dimissioni venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.

Sono incompatibili con l'ufficio di membro del Consiglio d'amministrazione coloro che esercitano direttamente od indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi, o l'industria della raffinazione, o siano depositari degli zolfi consorziali nei porti d'imbarco, i soci delle Società esercenti tali imprese, e tutti gli stipendiati del Consorzio.

Nel Regio decreto, di cui all'art. 8 della presente legge, saranno stabilite le norme per la elezione e la rinnovazione dei componenti il Consiglio e per il funzionamento di esso.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione:

1° Determina i prezzi normali di vendita degli zolfi sulle varie piazze secondo le diverse qualità;

2° Forma i regolamenti interni per il funzionamento dei diversi servizi dell'azienda;

3° Compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni esercizio, e li presenta con relazione illustrativa al Comitato dei delegati;

4° Dirige e sorveglia l'andamento generale dell'azienda consorziale;

5° Delibera sulle vendite a prezzi speciali, sulle transazioni, sulle liti da sostenere e promuovere;

6° Forma l'organico degli impiegati e provvede alla nomina ed alla revoca degli stessi;

7° Tratta ogni altro affare che non sia di competenza del Comitato dei delegati, a norma dell'art. 8, o del direttore generale, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il direttore generale è nominato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli ha la rappresentanza legale del Consorzio, e soprintende a tutti i servizi dell'azienda, della cui regolarità risponde di fronte al Governo, al Comitato dei delegati ed al Consiglio d'amministrazione.

Spetta al ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, promuovere il decreto Reale motivato

per la revocazione del direttore generale, quando risulti che questi abbia compiuto trasgressioni alle leggi, ai regolamenti, allo statuto, o altri atti che possano ledere gli interessi del Consorzio.

In ogni caso al direttore generale debbono essere comunicati per iscritto gli addebiti mossigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine prefissogli.

(Approvato).

#### Art. 13.

Qualora la scelta del direttore generale cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, questi continua a fare parte dell'Amministrazione stessa, conservando il grado, lo stipendio, le indennità e tutti gli altri diritti che gli competono, compreso quello d'avanzamento.

In tal caso sarà a carico del bilancio del Consorzio soltanto la differenza fra gli assegni stabiliti in organico a favore del direttore generale e lo stipendio e le indennità dovutegli dallo Stato.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A proposito di quest'articolo 13 e del successivo articolo 14, mentre mi associò alle dichiarazioni che l'onor. De Luca ha fatto nella sua relazione in nome dell'Ufficio centrale, debbo aggiungere, a maggior chiarimento, che esse contemplano il caso che l'ufficio di direttore generale, ufficio di altissima responsabilità e di grandissimo lavoro, ed estremamente delicato ed anche *sui generis*, sia conferito ad un funzionario governativo, in vista dei grandi interessi che lo Stato deve tutelare. E poichè l'articolo 14 dispone che il direttore generale, quando torni nell'amministrazione dello Stato, non possa avere un grado inferiore a quello di ispettore generale, è ovvio che, anche quando potesse apparire meno chiara la lettera di questo articolo di legge, esso dovrebbe intendersi nel senso che il funzionario dovrà essere scelto in un grado assolutamente prossimo a quello di ispettore generale a cui potrà essere chiamato all'atto della cessazione dell'ufficio di direttore generale del Consorzio.

Deve altresì intendersi che la stabilità voluta per detto posto dall'articolo di legge in esame, debba costituire una efficace garanzia diretta ad evitare la possibilità di facili passaggi dall'amministrazione dello Stato a quella del Consorzio e viceversa; mentre l'intendimento del legislatore nella compilazione di questo articolo è quello di assicurare all'amministrazione del Consorzio, in modo durevole, l'opera di una persona che per tutti i riguardi, per il valore personale e morale, sia degna di quell'altissimo e delicatissimo ufficio.

Pertanto, senza entrare in esposizioni di criteri che potranno essere materia del regolamento, io opino che la stabilità della nomina debba essere sempre preceduta da un periodo di prova nella direzione dell'azienda consorziale. Ciò tranquillizzerà coloro che possono vedere in quest'articolo un pericolo di passaggi dal Ministero all'amministrazione del Consorzio e viceversa, pericolo inesistente, poichè (e di proposito io desidero aggiungere questa dichiarazione a quella fatta dal senatore De Luca, trattandosi di interessi così alti) non può mettersi in dubbio che la scelta del personale sia fatta nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, il quale non può essere subordinato a quello delle persone.

Qualcuno ha voluto vedere in queste disposizioni una menomazione del diritto degli impiegati. Io non credo che una legge di carattere eccezionale e transitorio, come questa, poichè essa ha durata limitata, possa vulnerare gli effetti della legge sullo stato degli impiegati.

Ritengo che, dopo le dichiarazioni fatte, possa esserci perfetta tranquillità sulla portata e sulla giusta applicazione degli articoli in esame; i quali, al pari delle disposizioni tutte di questa legge, mirano esclusivamente ad assicurare nell'Amministrazione del consorzio una perfetta correttezza di intenti e di metodi (*Approvazione*).

DE LUCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro di essersi associato alle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale nella sua relazione, relativamente all'art. 13 e gli do lode delle altre dichiarazioni che egli oggi ha fatto, le quali tendono ad assicurare sempre più che qui

si tratta di una disposizione intesa ad assicurare diritti speciali al funzionario che potrà essere assunto all'ufficio di direttore generale del Consorzio, i quali però devono dal Governo essere attuati in maniera i diritti degli altri impiegati, che derivano da altre leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 13 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 14.

Salvo il caso di revocazione previsto e regolato dall'articolo 12, l'ufficio di direttore generale del Consorzio ha carattere di stabilità.

All'atto della cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione, tranne il caso della revocazione, il funzionario di cui al precedente articolo avrà diritto al conferimento di un posto nella carriera amministrativa del Ministero al quale appartiene, di grado non inferiore a quello effettivo o parificato di ispettore generale.

Nel caso in cui nell'organico del Ministero quel posto non fosse disponibile, il funzionario predetto lo assumerà in soprannumero.

(Approvato).

#### Art. 15.

Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli oggetti attinenti alla presente legge, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo è costituito un Collegio di sei arbitri, nominati ed occorrendo surrogati, due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, fra gli esperti in materia commerciale, due dal primo presidente della Corte di appello di Palermo, fra gli esperti in materia giuridica, e due dal Comitato dei delegati fra gli esperti in materia mineraria.

La scelta dei decidenti sarà fatta in principio per sorteggio, e successivamente per turno, in ciascun gruppo.

(Approvato).

#### Art. 16.

Entro il mese di agosto di ciascun anno l'Amministrazione delle imposte dirette accerta l'am-

montare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta fondiaria principale sulle zolfare della Sicilia, ne opera il rimborso a favore del Consorzio, e per conto di esso ne fa il versamento al Banco di Sicilia.

Nel secondo semestre di ciascun anno, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accerta l'ammontare degli introiti di tariffa fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia di pertinenza dello Stato durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio essa provvederà al pagamento a favore del Consorzio di una somma pari alla metà di detto ammontare versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun caso tale somma dovrà superare il limite di lire 850,000.

(Approvato).

Art. 17.

Il servizio di cassa del Consorzio è fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia, al quale sono versate in conto corrente disponibile tutte le somme per qualsiasi titolo dovute al Consorzio, osservato quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 19.

Sulle somme versate al Banco, questo corrisponde un interesse di un mezzo per cento inferiore a quello assegnato ai depositi della Cassa di risparmio del Banco stesso.

(Approvato),

Art. 18.

L'esercizio finanziario del Consorzio si apre il 1° agosto e si chiude col 31 luglio dell'anno successivo.

Il Consiglio d'Amministrazione presenta con relazione illustrativa per l'approvazione al Comitato dei delegati, entro il mese di maggio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, non oltre il mese di ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, deliberati dal Comitato dei delegati, devono riportare l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.

Il bilancio di previsione deve indicare, in base ai dati più attendibili e alle prescrizioni dell'articolo 19, le entrate, le spese e gli oneri

di ogni natura dell'esercizio; non che la somma risultante disponibile da ripartire ai consorziati, detratto un congruo prelevamento allo scopo di costituire un fondo speciale per spese impreviste.

La somma complessiva che si prevede di incassare per vendita di zolfi non potrà superare quella effettivamente riscossa per zolfi consegnati nell'anno solare precedente.

Nel bilancio stesso deve essere indicato il valore da attribuire ad una tonnellata di zolfo delle diverse qualità, agli effetti delle anticipazioni e delle ripartizioni ai consorziati. Tale valore, che dovrà sempre esser fissato in una cifra inferiore al prezzo medio di vendita conseguito nell'anno precedente, sarà determinato dalla somma disponibile divisa per il numero delle tonnellate di zolfo consegnate al Consorzio nel detto anno.

Le previsioni sulle consegne e sulle vendite dello zolfo, quando ne sia dimostrata la necessità, potranno essere modificate durante il corso dell'esercizio per iniziativa del Consiglio d'Amministrazione, oppure su domanda degli Istituti sovventori, o di tanti consorziati che rappresentino insieme una produzione non minore di 100,000 tonnellate annue.

Tali variazioni devono essere approvate dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro, i quali hanno pure facoltà d'introdurle d'accordo, con decreto motivato, sentito il Consiglio d'Amministrazione.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Al termine di questo articolo, in cui sono fissate le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, desidero fare una dichiarazione. Nel testo che era stato originariamente presentato dal Governo, ed in quello che era stato deliberato dalla Commissione parlamentare, era lasciata facoltà al Governo ed al Banco di Sicilia di nominare i membri del Consiglio di amministrazione, anche all'infuori dei consorziati, ossia degli aventi interesse nelle miniere. E questo perchè pareva opportuno che nel Consiglio di amministrazione, potessero aver voce anche persone le quali, portando una competenza giuridica, od una competenza tecnica, e, senz'altro, anche la rappre-

sentanza di interessi generali; che non fossero quelli particolari dell'industria dello zolfo, integrassero le discussioni del Consiglio; e ne agevolassero le conclusioni.

Nell'altro ramo del Parlamento, e dopo discussione, il Governo recedette da questa idea; si stabilì invece che la scelta dei membri del Consiglio di amministrazione, anche di quelli di nomina del Governo o del Banco di Sicilia, dovesse essere sempre fatta fra i consorziati. Tuttavia, per provvedere alle deficienze che eventualmente questo stato di fatto potesse far risultare, credo che sarebbe opportuno, di stabilire nel Regio decreto che dovrà dettare le norme pel funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina di una Commissione consultiva permanente, tale da poter assistere, col suo parere illuminato e competente, il Consiglio predetto nelle più importanti questioni tecniche o giuridiche o di altro genere.

Io ho voluto fare queste dichiarazioni sia perchè la questione è stata accennata nella relazione dell'Ufficio centrale, sia per eliminare le preoccupazioni che sono state affacciate da altre autorevoli persone che si sono occupate, con interesse dell'argomento. Io credo che senza portare modificazioni al testo della legge, che ora si trova in discussione, ci sia modo di provvedere a questa lacuna, nel modo già accennato.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 18 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi:  
(Approvato).

#### Art. 19.

Le somme occorrenti per le spese d'amministrazione e per aumentare l'uso dello zolfo nell'industria e nell'agricoltura, non dovranno mai superare, complessivamente, il limite che sarà stabilito dal Regolamento.

Per provvedere alla estinzione del residuo del debito di lire 2,000,000 contratto con il Banco di Sicilia, per la formazione del capitale della Banca autonomia di credito minerario e all'aumento del fondo costituito per attenuare le conseguenze della eventuale disoccupazione di operai delle miniere di zolfo, sarà stanziata nel bilancio di previsione, in distinti capitoli, una somma complessiva non maggiore di lire due

per tonnellata di zolfo venduto e consegnato nell'esercizio precedente.

Il Consorzio verserà trimestralmente alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai la somma di centesimi cinquanta per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

La Cassa Nazionale di previdenza amministrerà il fondo relativo per la concessione di assegni vitalizi di invalidità e di vecchiaia, ovvero per la iscrizione alla Cassa stessa degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, secondo le norme che, previi accordi col Consorzio e con la Cassa Nazionale, saranno stabilite con decreto Reale.

Gli assegni vitalizi saranno concessi agli operai delle miniere divenuti in modo permanente inabili al lavoro dalla data della costituzione del Consorzio, e nella loro assegnazione sarà data la preferenza agli operai più vecchi.

Il residuo debito del Consorzio per le obbligazioni garantite dallo Stato, emesse per il pagamento dello *stock* acquistato dalla Società Anglo-siciliana, sarà estinto nel periodo residuale di esistenza del Consorzio, mediante annualità costanti comprensive del capitale e degli interessi nella misura di lire 3.65 per cento, esenti da ogni imposta presente e futura.

La estinzione ha luogo mediante sorteggi al 1° luglio d'ogni anno e gli interessi delle obbligazioni sono pagati al 1° febbraio e 1° agosto d'ogni anno.

Sarà pure provveduto alla rateale estinzione del debito verso i consorziati al 31 luglio 1909, per fedi di deposito e titoli dipendenti, in guisa che esso sia estinto entro il 31 luglio 1918.

Dai versamenti fatti al Banco di Sicilia, in conformità all'art. 17, saranno prelevate ed accantonate, con le norme stabilite nel regolamento, le somme occorrenti per il pagamento delle spese e delle passività sopraindicate.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il conto consuntivo deve dimostrare gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'esercizio ed indicare le somme rimaste da incassare o da pagare, per tenerne conto nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

L'eventuale avanzo di cassa sarà distribuito, dopo l'approvazione del conto, agli intestatari

delle fedeli di deposito relative agli zolfi venduti e consegnati nell'esercizio, nel modo che sarà stabilito dal regolamento, tenendo conto della quantità venduta e del prezzo medio ricavato in ciascuna piazza e delle spese di trasporto sostenute da ciascun consorziato.

(Approvato).

Art. 21.

Cessato il Consorzio, le sue attività saranno ripartite tra i consorziati o loro aventi causa, in ragione dell'importo lordo delle fedeli di deposito rilasciate a ciascuno di essi.

(Approvato).

Art. 22.

Il Consorzio provvederà alla costituzione ed, occorrendo, alla gestione di un'azienda speciale per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali degli zolfi nelle piazze di Catania Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese e, quando se ne presenti il bisogno, in altre piazze dell'Isola.

I magazzini generali saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili. L'impianto e l'esercizio dei magazzini generali potranno essere assunti da Corpi morali o Società commerciali riconosciute nel Regno, anche col concorso di capitali di altri enti o privati.

Alla formazione del capitale dei magazzini generali sono autorizzati a concorrere il Banco di Sicilia, che preleverà l'importo dalla massa di rispetto, e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo, nella misura che sarà concordata tra il Consorzio e i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industria e commercio.

La istituzione di magazzini generali in altre piazze, oltre quelle di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese, dovrà essere approvata con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra proposta del Consiglio di amministrazione del consorzio.

Nello statuto dei magazzini generali sarà stabilito ch'essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli

zolfi siciliani, dalle stazioni ferroviarie di spedizione ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantità di zolfo.

Il credito per le dette spese di trasporto è preferito al credito con pegno.

(Approvato).

Art. 23.

Oltre quelle indicate nelle leggi di cui all'articolo 22, sono dichiarate di pubblica utilità le opere destinate a facilitare il trasporto degli zolfi dai luoghi di produzione alle stazioni ferroviarie di partenza, o da quelle di arrivo ai magazzini generali, o da questi a bordo delle navi, nonchè le aree per costruzione di essi.

(Approvato).

Art. 24.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo 4, tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali a disposizione del Consorzio.

Con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento, i detti zolfi, fino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati, negli attuali magazzini, secondo la designazione del Consorzio; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali, o in magazzini gestiti direttamente dal Consorzio.

Le fedeli di deposito e le note di pegno dovranno indicare il valore attribuito agli zolfi, ai termini dell'articolo 18, al netto dell'intero ammontare delle spese di trasporto anticipate dal Consorzio, nonchè dell'ammontare del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

(Approvato).

Art. 25.

Gl'Istituti di emissione hanno facoltà di fare anticipazioni sopra fedeli di deposito degli zolfi esistenti nei magazzini generali del Consorzio, sino ai quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedeli stesse, al netto delle spese di trasporto e del contributo di cui all'articolo precedente.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni può essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicate nell'articolo 31 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione.

Per le operazioni di anticipazioni su fedeli di deposito di zolli e di sconto a saggio di favore delle note di pegno degli zolli, depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia è autorizzato ad eccedere il limite normale della sua circolazione sino a lire 10 milioni, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e modificato con legge 31 dicembre 1907, n. 804.

(Approvato).

#### Art. 26.

Il capitale iniziale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia di quattro milioni di lire, due dei quali dati dal tesoro dello Stato senza diritto a rimborso e due dal Banco di Sicilia prelevati dalla massa di rispetto, è aumentato a 6 milioni.

I due milioni dati dal Banco di Sicilia saranno a lui rimborsati dal Consorzio, con gli interessi al saggio minimo dello sconto, realmente nel termine non maggiore di otto anni dal 1° agosto 1906.

Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sopra tutte le attività della Banca di credito minerario.

L'aumento dei due milioni sarà versato dal tesoro dello Stato, senza interesse, in quattro rate eguali, la prima di lire 500,000, dopo il collocamento di almeno un milione di lire di obbligazioni, e le altre tre rate di lire 500,000 ciascuna dopo il collocamento successivo, uno per volta, di altri tre milioni di obbligazioni.

Le somme versate dallo Stato saranno rimborsate in venti annualità, a partire dall'undicesimo anno, per ciascun versamento.

(Approvato).

#### Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di

legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-1911 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910;

Maggiori assegnazioni al capitolo 57 « Viveri di bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1909-1910 e per gli esercizi successivi;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana » (N. 273).**

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana ».

#### Art. 27.

La Banca ha facoltà di emettere obbligazioni per un ammontare non superiore al capitale versato, ammortizzabili mediante sorteggi annuali nel termine di cinquant'anni.

La misura massima dell'interesse sulle obbligazioni e le modalità relative alla emissione, sono stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro.

La Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, le Casse di risparmio ordinarie, le Società di assicurazione e i Monti di pietà sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni della Banca di credito minerario e ad ammetterle nelle operazioni di pegno.

La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile per un trentennio, limitatamente ai redditi che potrà realizzare nelle operazioni di credito a favore del Consorzio solfifero siciliano e dei produttori di zolli nella Sicilia.

L'ordinamento, le funzioni e le operazioni della Banca sono regolati da uno Statuto, approvato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro. Nel decreto Reale di approvazione devono essere comprese le norme per la vigilanza governativa.

Il direttore è nominato dal Ministero di agricoltura di accordo con quello del tesoro. Nel decreto di nomina saranno stabiliti gli assegni dovutigli.

L'ufficio di amministratore della Banca è incompatibile con quello di amministratore del Consorzio e del Banco di Sicilia.

(Approvato):

#### Art. 28.

Dal 1° agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal suddetto articolo e le tasse sulle polizze di carico di zolfo, prevedute dall'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il Regio decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura col solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse, di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1° agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, la sovrainposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'intendente di finanza, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio, esistenti nel territorio della provincia o del comune a cui la sovrainposta spetta.

(Approvato).

#### Art. 29.

Continueranno ad essere esenti da qualsiasi tassa, tanto le Società commerciali costituite giusto l'art. 25 della legge 15 luglio 1906, nu-

mero 333, quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali, nelle quali lo zolfo sia elemento principale.

Pari esenzione godranno in tutta la durata del loro esercizio le Società estere, costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire un'agenzia generale ed una rappresentanza.

(Approvato).

#### Art. 30.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio dell'industria e del commercio convocato, occorrendo, in sessione straordinaria, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle vigenti leggi, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per oggetto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

(Approvato).

#### Disposizioni generali e transitorie.

#### Art. 31.

La vigilanza sul Consorzio è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero del tesoro, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 32.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, su parere del Consiglio di Stato, può promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ove questo dia luogo o partecipi a violazioni delle leggi e dei regolamenti, o ad altri atti, che possano compromettere gli interessi del Consorzio.

Al Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione per iscritto degli addebiti fattigli, per le sue eventuali giustificazioni.

Nel caso di scioglimento del Consiglio, la

temporanea gestione del Consorzio è affidata ad un commissario Regio fino alla costituzione della nuova Amministrazione, che deve aver luogo entro sei mesi dalla data dell'effettiva immissione in carica del commissario.

Il commissario non può compiere atti, che eccedano i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, senza la preventiva approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

#### Art. 33.

Quando ricorra l'assoluta urgenza di togliere l'amministrazione al Consiglio per il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo precedente, oppure perchè il numero dei suoi componenti, per dimissioni simultanee, sia divenuto inferiore a quattro, il ministro di agricoltura, industria e commercio può sospendere il Consiglio di amministrazione del Consorzio, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario straordinario.

Il commissario straordinario rimane in carica, nel primo caso, fino a quando non sia stato nominato il commissario Regio di cui nell'articolo precedente o il Consiglio di amministrazione non sia stato reintegrato nelle sue funzioni; nel secondo caso, fino a quando il Consiglio non sia stato completato in tutti i suoi membri.

In nessun caso, però, la gestione temporanea del commissario straordinario potrà durare più di due mesi.

(Approvato).

#### Art. 34.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati, sciolti col Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 64, e la nomina del direttore generale, secondo le norme della presente legge, avranno luogo entro due mesi dalla pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, senza pregiudizio di termini per le impugnative in via amministrativa che gli interessati potessero presentare.

(Approvato).

#### Art. 35.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 333, nella legge 6 giu-

gno 1907, n. 286, e nella legge 5 luglio 1908, n. 403, e tutte le altre finora emanate che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

#### Art. 36.

È data facoltà al Governo del Re di emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla enumerazione dei voti).

#### Presentazione di relazione.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Convenzione con la compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia, e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro. (10 comunicazioni).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazziotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria » (N. 280).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria », discussione che fu momentaneamente interrotta per l'allontanamento dell'onorevole ministro della guerra.

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Mazza, relatore, per la continuazione del suo discorso.

MAZZA, *relatore*. Riprendo il mio discorso allo stesso punto in cui fu interrotto, per l'allontanamento dell'on. ministro della guerra.

Avevamo detto come una delle disposizioni fondamentali su cui poggia il presente disegno di legge sia l'aumento dei limiti di età per gli ufficiali appartenenti al Corpo tecnico, eguagliandoli a quelli che sono adottati pel Corpo sanitario.

E si era dimostrato che tale disposizione è convenientissima sotto molteplici aspetti.

Un altro dei criteri informatori della legge è quello di regolare l'avanzamento di codesti ufficiali non già in modo autonomo, perchè ciò, vista la ristrettezza del Corpo e l'indeterminatezza gerarchica della sua composizione, darebbe luogo a gravissimi inconvenienti, ma sulla base di quanto avviene nel ruolo dello stato maggiore generale o in quello dell'arma da cui provengono. A ciò provvede l'art. 4.

In forza di questo articolo detti ufficiali non possono venir pretermessi nell'avanzamento sia ad anzianità che a scelta, quando i loro colleghi dell'arma combattente di pari anzianità vengano o possano venir promossi al grado superiore.

Ora l'on. Tarditi, se io ho ben compreso da questa distanza il senso delle sue argomentazioni, si è domandato: ma allargando i limiti di età nel Corpo tecnico e regolando l'avanzamento dei suoi ufficiali di pari passo con quelli dell'arma combattente che cosa potrà avvenire? Avverrà che gli ufficiali appartenenti al Corpo tecnico continueranno ad avanzare mentre i loro antichi colleghi dell'arma combattente avranno dovuto lasciare il servizio perchè colpiti dai limiti di età. E facendo appello ai nobili sentimenti di cui ho fatto cenno egli trova che questo non va perchè il grado ha un'enorme importanza nella gerarchia militare, cosicchè il fatto di poterlo conseguire maggiore nel Corpo tecnico nuoce alla superiorità del prestigio che le armi combattenti devono avere rispetto ai servizi ausiliari.

Ma è ovvio l'osservare che qui si tratta bensì di un primo passo verso la formazione di un Corpo di ingegneri militari, che è lo scopo finale a cui si deve tendere, ma che però avremo fin d'ora, se la legge verrà approvata, un ruolo di tecnici destinato a restare definitivamente separato da quello dei combat-

tenti. Ciò posto, oltre che i paragoni sono sempre odiosi, aggiungo che è pericoloso di trarne conseguenze quando si tratta di termini di confronto affatto eterogenei, come nel caso presente.

Se si volesse adottare il principio dell'onorevole Tarditi e così si impedisse che, anche consentendolo l'organico, gli ufficiali appartenenti al servizio tecnico potessero progredire nella carriera quando gli ufficiali dell'arma combattente di pari grado fossero eliminati dai limiti di età, ne conseguirebbe anzitutto che si diminuirebbe di molto l'attrattiva ad entrare nel Corpo tecnico, costituita dall'aumento dei limiti d'età.

Ma si avrebbe ancora quest'altra conseguenza, che gli ufficiali del Corpo tecnico, i quali, se bene scelti nell'arma combattente d'onde sono reclutati, possono rendere servizi importantissimi, verrebbero col tempo ad essere scavalcati nell'avanzamento dai loro colleghi meno anziani di grado e più giovani rimasti nell'arma; senza contare che potrebbero anche venire scavalcati dai loro antichi compagni passati in posizione ausiliaria prima di loro per limiti di età.

È giusto questo? Io non lo credo e con me non lo crede la maggioranza della Commissione in nome della quale io parlo, perchè una volta ammesso che sia vantaggioso al servizio di fissare dei limiti di età maggiori pel Corpo tecnico, sarebbe strano che gli ufficiali che vi appartengono non dovessero più avanzare mentre avanzano quelli di pari anzianità del ruolo combattente, siano essi in servizio attivo od in posizione ausiliaria.

L'onorevole Tarditi ha anche parlato dell'avanzamento a scelta nel corpo tecnico, dicendo che l'interesse del servizio richiederebbe che la scelta venisse applicata in tal corpo su larghissima scala. E ciò sarebbe giustissimo se non si trattasse, per ora almeno, di un corpo reclutato con elementi tratti esclusivamente dall'arma combattente, nella quale l'anzianità ha pur sempre, e giustamente, un gran valore.

Solo quando il corpo tecnico potesse venir formato con elementi di altra provenienza e perdesse gran parte del suo carattere militare, solo allora si potrebbe parlare di scelta su più larga scala che non nell'arma combattente. Ma intanto il metodo vagheggiato dall'onorevole

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1910

Tarditi condurrebbe ad un risultato apposto a quello che egli vorrebbe raggiungere, poichè permetterebbe che non pochi ufficiali del corpo tecnico avanzassero più in fretta e quindi giungessero più in alto dei loro colleghi di pari anzianità dell'arma combattente.

Quanto all'arma del genio quand'anche la maggioranza della Commissione consentisse in quello che l'onorevole Tarditi ha detto a tale riguardo, essa non potrebbe a meno di rilevare che le sue osservazioni non hanno che un rapporto molto indiretto con l'argomento che ci occupa. L'onorevole ministro penserà a suo tempo a provvedere anche per l'arma del genio.

Con questo io credo di aver risposto esaurientemente a quanto in sostanza mi pare sia stato detto dall'onorevole Tarditi, a riguardo delle disposizioni relative all'avanzamento, concretate nella presente legge. Altre obiezioni io non ho inteso.

Quindi la maggioranza della vostra Commissione non può che pregare il Senato di voler dare il suo voto favorevole a questò disegno di legge il quale, allo stato attuale delle cose, rappresenta, a suo parere, la soluzione che risponde il meglio possibile, allo scopo che l'Amministrazione della guerra si propone quello, cioè, di formare un corpo tecnico, traendo con opportuna selezione gli elementi più adatti a costituirlo dall'arma combattente, alla quale finora hanno appartenuto, stante l'unicità del ruolo, anche gli ufficiali incaricati dello studio e della fabbricazione del materiale. Applicando queste disposizioni, in attesa che un avvenire più o meno prossimo permetta una soluzione più radicale quale sarebbe la costituzione di un corpo di ingegneri militari non avente più nulla di comune con l'arma combattente come lo ha la marina nel genio navale, si avrà almeno la sicurezza di non veder più riprodotti gli inconvenienti che la vecchia tradizione della promiscuità del servizio, in un arma di esigenze così svariate, aveva fatto lamentare in passato nell'andamento dei nostri stabilimenti.

BAVA-BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola non per rispondere al generale Tarditi, ma solamente per chiarire un'affermazione, che egli ha fatto.

È vero che io nell'Ufficio centrale ho dichiarato, e lo sostengo ancora adesso, che forse sarebbe stato più opportuno dividere questa legge, parte nella legge dell'ordinamento e parte in quella dell'avanzamento; perchè, per quanto riguarda la costituzione del corpo tecnico e del corso tecnico, il suo posto sarebbe stato nella legge di ordinamento, mentre tutto quello che riflette alla carriera di questi ufficiali, il posto sarebbe stato più opportuno nella legge di avanzamento; ma questo non vuol dire che non si possa accettare la legge come l'ha proposta il ministro, tanto più che allo stato delle cose, e, dal momento che la legge è stata presentata, tutti gli ufficiali aspettano che sia sistemata la loro posizione, ed è urgente d'altra parte di impiantare in modo conveniente questi servizi. Così io ho creduto e credo opportuno di accedere alla preghiera del ministro di non modificare la legge per questa ragione.

Il primo testo è stato modificato in taluni articoli, essenzialmente, nella tabella, per renderlo più chiaro: il ministro ha accolto le nostre proposte ed allo stato delle cose io credo che non ci sia altro da fare che accettarlo com'è.

Non credo la legge perfetta, e non credo che il ministro la pensi diversamente: potrà essere migliorata in seguito, ma, ora, prendiamola tale e cominciamo a fare qualche cosa, poichè se modifichiamo sempre, finiremo per non concludere mai nulla. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi permetta il Senato che anzitutto rinnovi i ringraziamenti per avermi consentito di sospendere la discussione e recarmi all'altro ramo del Parlamento, dove giunsi in tempo per prendere la parola sull'importante argomento che si stava discutendo.

Ciò premesso, dirò che il disegno di legge che vi sta innanzi non ha più ormai bisogno di essere illustrato, dopo la discussione fatta testè dall'on. senatore Tarditi, dall'on. relatore e dall'on. senatore generale Bava.

Il concetto della specializzazione, della separazione dell'artiglieria tecnica dall'artiglieria combattente, vecchio ormai di quasi mezzo se-

colo, si è oggi più che mai affermato, anzi, dirò, si è imposto, in questo periodo di rapida evoluzione, di radicale trasformazione di tutti i nostri materiali di artiglieria.

Il disegno di legge che incarna questo concetto, lo ha detto testè l'on. senatore Bava, non sarà, ed anzi non è perfetto, come del resto niuna cosa a questo mondo esce perfetta, di primo getto: esso è un primo passo ed un avviamento ad una più radicale soluzione. Io intravedo, in un avvenire non lontano, la formazione di un corpo di ingegneri del genio e di artiglieria a somiglianza del corpo di ingegneria navale, che così luminosa strada ci ha seguito nelle meravigliose costruzioni dei colossi che solcano i mari; ma oggi nel periodo di attività intensa e feconda dei nostri stabilimenti militari, non era possibile affrontare una soluzione così radicale; conviene andare molto a rilente, misurare il passo, per non turbare, non interrompere l'immane lavoro che incombe in questo momento sui nostri stabilimenti di artiglieria.

Prego quindi il Senato di voler accogliere il disegno di legge, così com'è stato modificato, d'accordo col ministro, dal vostro Ufficio centrale.

Del resto una sola obiezione importante è stata sollevata dall'on. senatore Tarditi; ma a questa ha dato ormai esauriente risposta il relatore dell'Ufficio centrale. Io veramente non avrei altro da aggiungere a queste risposte; dirò tuttavia, a maggior chiarimento, questo soltanto. L'on. senatore Tarditi, affaccia l'eventualità che gli ufficiali del ruolo tecnico, per effetto dei più alti limiti di età loro consentiti, possano conseguire un avanzamento che sarebbe negato agli ufficiali del ruolo combattente soggetti a limiti di età meno elevati. Ma è questa una eventualità che il ministro ha preveduta ed ha voluta, e l'ha voluta, precisamente, come una maggiore attrattiva, un maggiore allettamento agli ufficiali ad abbandonare la vita più brillante e soddisfacente dei reggimenti dell'arma, per il lavoro più oscuro e più faticoso delle officine, tanto più che i compensi pecuniari, le indennità per questi ufficiali del corpo tecnico, come l'Ufficio centrale ha rilevato, non sono considerevoli; è giusto quindi che essi possano essere compensati da un avanzamento che offra loro maggiori assegni, ed una

pensione maggiore quando lasceranno il servizio.

Non faccio confronti tra i figli degli ufficiali tecnici e quelli degli ufficiali combattenti, perchè il confronto non giova alla tesi, ed in genere i confronti non piacciono. Faccio solo osservare all'onor. Tarditi un'altra eventualità, e cioè che gli ufficiali del ruolo combattente, collocati in posizione ausiliaria per effetto dei limiti di età, possono conseguire in congedo quell'avanzamento che sarebbe negato agli ufficiali del ruolo tecnico rimasti in servizio; ed in questo caso, l'aver continuato a prestare la propria opera negli stabilimenti costituirebbe un titolo di demerito per questi ufficiali, il che sarebbe assurdo.

Ho consultato poi gli annuari, gli specchi di avanzamento, e per alcuni gradi almeno mi è risultato che l'avanzamento degli ufficiali in attività di servizio nell'arma di artiglieria, procede quasi di pari passo con l'avanzamento degli ufficiali in posizione ausiliaria dello stesso grado. Quindi, dato che inconveniente vi sia (ed io non l'ammetto), esso sarebbe così piccolo che prego l'onor. Tarditi di non volere insistere su questa osservazione.

Il senatore Tarditi ha fatto un'altra osservazione più grave, e si riferisce anche essa all'avanzamento, ma in altro campo; ha toccato cioè dell'avanzamento a scelta che dovrebbe essere riservato a questo speciale corpo tecnico. Può darsi che io combini con le sue idee; ma non è questo il momento di discuterne; ne parleremo quando si discuterà il disegno di legge sull'avanzamento. Faccio solo notare che nel presente disegno di legge è stato detto, ed era necessario dirlo (perchè questi ufficiali non avrebbero avuto il punto di partenza, rimanendo indeterminato il campo dell'avanzamento) è stato detto che l'avanzamento procederà di pari passo con quello dei colleghi del ruolo combattente, e non con le stesse norme, ma non con norme analoghe. Ed allora ben vede l'onor. Tarditi che alla parola *analoghe* possiamo dare il più largo significato che vogliamo; e può star sicuro che il corpo tecnico non verrà costituito che da qui a sei mesi, col 1° gennaio, epoca in cui spero che il Senato, dopo la ripresa dei suoi lavori, avrà avuto campo di esaminare il disegno di legge sull'avanzamento che ho avuto l'onore di presentare.

In quella discussione potremo regolare tutta la materia di avanzamento, anche per questi ufficiali del corpo tecnico, ancora a quell'epoca non costituito.

Dopo queste brevi osservazioni, io ripeto la mia preghiera al Senato, di voler dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, così come è stato ultimamente concordato con l'Ufficio centrale.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Dovrei ringraziare il ministro della guerra e l'onor. Mazza, perchè hanno creduto di confutare cose che io non dissi, e cioè che io sia contrario all'avanzamento dell'artiglieria tecnica, alla pari con quello dell'artiglieria combattente. Io invece ho combattuto soltanto il metodo, la disposizione che si propone; cioè che l'avanzamento debba procedere *con le norme* fissate per la parte combattente.

Ho detto: ammettiamo pure nella legge che l'avanzamento sia identico, cioè non inferiore a quello dell'arma combattente, ma rimandiamo i particolari alla discussione della legge sull'avanzamento. Lo stesso ministro ha concluso dicendo che in occasione di quella discussione, se ne riparlerà. E allora! Non legiferiamo oggi su particolari che fra sei mesi potremo anche non approvare. Questi ufficiali sono già allettati, perchè si dà loro l'assicurazione che avranno avanzamento non inferiore agli altri, e questo è quanto occorre. Lasciamo le norme, che come sono stabilite, sono dannose agli ufficiali stessi ed al servizio.

Mi pare che si tratti di una questione di forma, ma di capitale importanza per le conseguenze. Io poi non ho mai accennato al rigetto del disegno di legge, che riconosco utile, urgente. Non ho proposto che la correzione di un articolo!

D'altra parte, ripeto, mi pare che la logica consigli di non approvare oggi ciò che lo stesso onorevole ministro dice che discuteremo e cambieremo fra sei mesi. Quindi insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Intanto, se non vi sono altri che chiedono la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Al servizio tecnico di artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali dell'arma e ufficiali generali costituenti il ruolo speciale tecnico di cui all'art. 2 seguente.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico di artiglieria e prestato lodevolmente per due anni il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le cariche, che compongono il ruolo tecnico dell'arma d'artiglieria, il grado degli ufficiali che possono ricoprirle e le indennità annue di carica corrispondenti, risultano dalla seguente tabella:

Numero	CARICA	GRADO	Indennità
1	Ispettore delle costruzioni di artiglieria.	Ten. generale o magg. gen.	3,600
1	Ufficiale generale addetto allo ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	Ten. generale, magg. generale o colonnello	3,000
6	Direttori principali di costruzioni d'artiglieria (5 direttori principali di stabilimenti, 1 capo ufficio degli studi di materiali).	Magg. generale, colonnello, o ten. colonnello	2,500
10	Direttori di costruzioni di artiglieria (7 direttori di stabilimenti minori, oppure direttori in seconda di grandi stabilimenti, 1 direttore delle esperienze, 2 capi ufficio presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria).	Colonnello, ten. colonnello o maggiore	2,000
60	Addetti alle costruzioni di artiglieria (agli stabilimenti di artiglieria, agli ispettorati di artiglieria ed alla direzione delle esperienze di artiglieria).	Ten. colonnello, maggiore, capitano o tenente	1,200

Per effetto del legame della carriera degli ufficiali tecnici con quella dei combattenti, di cui al successivo art. 4, alle cariche suaccennate, esclusa la più elevata, può corrispondere un

grado diverso secondo che è indicato nella tabella precedente.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri di avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Chiederei una piccola variante.

Nel penultimo capoverso di questo articolo secondo è incorso un errore di citazione, e nello stesso tempo si è anche fatto dire alla legge ciò che generalmente una legge non dice: cioè la ragione del provvedimento.

Il capoverso dice:

« Per effetto del legame della carriera degli ufficiali tecnici con quella dei combattenti, di cui al successivo art. 4, alle cariche suaccennate, esclusa la più elevata, può corrispondere un grado diverso secondo che è indicato nella tabella precedente ».

Ora, questa disposizione potrebbe essere così formulata:

« Alle cariche suaccennate può corrispondere un grado diverso, secondo che è indicato nella tabella precedente ».

Anzitutto perchè, come ho detto, non si usa dar ragione dei provvedimenti nel testo della legge; in secondo luogo perchè anche la carica più elevata, data la dicitura dell'Ufficio centrale, dev'essere compresa.

MAZZA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA, *relatore*. Non so quale sia a questo riguardo il parere dell'on. ministro: se egli l'accetta, la Commissione da parte sua non farà che associarsi al parere del ministro.

Essa riconosce che il capoverso di cui si tratta è una ripetizione di ciò che è accennato nella tabella, poichè da essa già risulta che la stessa carica può essere occupata da ufficiali di di grado assai diverso; tuttavia, dietro proposta di uno dei suoi membri, la Commissione ha creduto opportuno di lasciarlo per chiarire meglio il testo della legge ed evitare che qualche dubbio potesse insorgere nella sua interpretazione dando luogo a difficoltà da parte della Corte dei conti per approvare eventuali promozioni, che avvenissero a favore degli uffi-

ciali appartenenti al servizio tecnico in base alle norme stabilite dalla legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accolgo la proposta dell'Ufficio centrale.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Non insisto. Mi rincresce però che nella legge rimanga un errore materiale.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Io credo di dover appoggiare la proposta che fa il senatore Tarditi, inquantochè realmente mi pare che l'inciso « esclusa la più elevata carica » non regga, dal momento che anche per la carica più elevata la tabella stabilisce due diversi gradi.

La tabella dice infatti: ispettore delle costruzioni di artiglieria - e questa è la carica più elevata - può essere un tenente generale o un maggiore generale; ed allora non si comprende la dizione dell'articolo: « alle cariche suaccennate può corrispondere un grado diverso secondo che è indicato nella tabella precedente ». Se, dunque, precisamente la tabella indica più di un grado per tutte le cariche, mi pare abbia ragione il collega Tarditi, ed io mi associerei a lui nel domandare che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vogliano accogliere questo piccolo emendamento, sopprimendo cioè l'inciso: « esclusa la più elevata ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Come ha già accennato l'onor. relatore, il paragrafo potrebbe essere soppresso tutto, per intero, dal momento che la tabella reca già quella elasticità che si è voluto mantenere nei gradi appartenenti alle singole cariche, perchè per ciascuna carica sono indicati tre gradi: quello immediatamente inferiore, il grado medio ed il grado superiore. Non avrebbe più ragione di essere tutto intiero il comma, ed allora la soluzione sarebbe più radicale, ed io mi acconterei a questa.

MAZZA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA, *relatore*. In relazione a quanto ho già detto l'Ufficio centrale accetta la soppressione dell'intero comma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, porrò ai voti il comma di questo articolo 2, per il quale è stata fatta proposta di soppressione dall'onor. ministro della guerra; soppressione nella quale consente anche l'Ufficio centrale.

Qualora il comma non risulti approvato, s'intenderà soppresso.

Do lettura del comma:

« Per effetto del legame della carriera degli ufficiali tecnici con quella dei combattenti, di cui al successivo art. 4, alle cariche suaccennate, esclusa la più elevata, può corrispondere un grado diverso secondo che è indicato nella tabella precedente ».

Lo pongo ora ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Non essendo stato approvato, questo comma dell'art. 2 s'intenderà soppresso.

Do ora lettura dell'art. 2, così modificato:

#### Art. 2.

Le cariche, che compongono il ruolo tecnico dell'arma d'artiglieria, il grado degli ufficiali che possono ricoprirle e le indennità annue di carica corrispondenti, risultano dalla seguente tabella:

Numero	CARICA	GRADO	Indennità
1	Ispettore delle costruzioni di artiglieria.	Ten. generale o magg. gen.	3,600
1	Ufficiale generale addetto allo ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	Ten. generale magg. generale o colonnello	3,000
6	Direttori principali di costruzioni d'artiglieria (5 direttori principali di stabilimenti, 1 capo ufficio degli studi di materiali).	Magg. generale colonnello o ten. colonnello	2,500
10	Direttori di costruzioni di artiglieria (7 direttori di stabilimenti minori, oppure direttori in seconda di grandi stabilimenti, 1 direttore delle esperienze, 2 capi ufficio presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria).	Colonnello ten. colonnello o maggiore	2,000
60	Addetti alle costruzioni di artiglieria (agli stabilimenti di artiglieria, agli ispettorati di artiglieria ed alla direzione delle esperienze di artiglieria).	Ten. colonnello maggiore capitano o tenente	1,200

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri di avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1910

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 3.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma di artiglieria, alcuni ufficiali aggregati per coprire vacanze negli ufficiali tecnici di ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli ufficiali aggregati e comandati percepiscono l'indennità di carica stabilita per gli ufficiali tecnici effettivi.

(Approvato).

Art. 4.

Le promozioni degli ufficiali tecnici al grado superiore sono fatte a scelta o ad anzianità, con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali combattenti.

Gli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono promossi, nel limite maggiore di grado consentito dalla tabella annessa all'art. 2, al grado superiore per anzianità, od a scelta nel proprio ruolo quando gli ufficiali dello stato maggiore generale o quelli del ruolo combattente di artiglieria di pari grado od anzianità, ottengono la stessa promozione ad anzianità o la potrebbero ottenere a scelta.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. L'art. 4 di questa legge riassume tutta la questione relativa all'avanzamento,

Come ho già spiegato in tema di discussione generale, io propongo che questo articolo sia così formulato:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria non sarà inferiore a quello degli ufficiali combattenti dell'arma stessa. Esso sarà regolato dalla legge generale per l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Tarditi propone che quest'art. 4 sia sostituito con quest'altro:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria non sarà inferiore a quello degli ufficiali combattenti dell'arma stessa. Esso sarà regolato dalla legge generale per l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ».

Domando se questo emendamento dell'onorevole senatore Tarditi è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento presentato dall'onorevole senatore Tarditi, e domando all'onorevole ministro della guerra se consente in esso.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non posso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tarditi.

MAZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA, *relatore*. L'Ufficio centrale del Senato non appoggia l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tarditi perchè ritiene, che per quanto non si possano determinare fin d'ora con precisione le norme di avanzamento che si adotteranno per il corpo tecnico, pure qualcosa bisogna dire affinchè gli ufficiali che attualmente si trovano a far servizio negli stabilimenti, ed *a fortiori* nei reggimenti dell'arma, sappiano a cosa tenersi, almeno in linea generale, circa le condizioni fatte ai componenti del corpo tecnico, senza di che non potrebbero giudicare se loro convenga o no di inoltrare la domanda di farne parte.

Se si rimandasse la determinazione di queste condizioni a quando si discuterà la legge sull'avanzamento, allora codesti ufficiali non saprebbero in tempo utile se convenga loro o no di far passaggio nel corpo tecnico, e ciò potrebbe apportare ritardo nella costituzione di questo corpo, che importa sia formato il più presto possibile, affinchè le lavorazioni possano andare avanti meglio di quello che non siano andate per il passato.

Concludendo, la Commissione non accetta l'emendamento proposto dal senatore Tarditi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In conclusione la proposta fatta dal senatore Tarditi, egli l'ha detto esplicitamente, non è che una questione di pura forma, non di sostanza, poichè

il dire: « l'avanzamento degli ufficiali tecnici non sarà inferiore all'avanzamento degli ufficiali combattenti », oppure dire: « l'avanzamento degli ufficiali tecnici avrà luogo con le stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti », mi pare sia proprio la stessa cosa.

Quindi io non vedo la ragione perchè il generale Tarditi voglia insistere in una questione di forma, che non avrà nessuna portata nell'avvenire, anche per le ragioni dette poco fa, che cioè il disegno di legge sull'avanzamento, molto probabilmente, sarà legge dello Stato prima che il presente disegno di legge abbia applicazione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Aderirei ben volentieri, tanto più che, avendo contrario il ministro della guerra e l'Ufficio centrale, non ho alcuna probabilità che il mio emendamento venga accolto.

Desidero però far presente all'onor. Mazza che gli ufficiali che debbono decidersi ad entrare nel corpo tecnico saprebbero dall'articolo da me proposto quale sarà la loro sorte, poichè si dice che il loro avanzamento non sarà inferiore a quello degli ufficiali dell'arma combattente. Con ciò è detto tutto.

Ma sono le norme di applicazione che, a differenza di quanto dice l'onorevole ministro, io non credo convenga sancire in questa legge, nell'interesse stesso del corpo tecnico; poichè, ad esempio, le norme previste per l'avanzamento a scelta danneggerebbero il personale tecnico ed il progresso degli stabilimenti d'artiglieria.

Insisto quindi nel mio emendamento perchè anche la forma, in questo caso, influisce sulla sostanza.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Tarditi insiste nell'emendamento presentato, lo rileggo:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria non sarà inferiore a quello degli ufficiali combattenti dell'arma stessa. Esso sarà regolato dalla legge generale per l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ».

Porro ora ai voti questo emendamento...

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho preso la parola per dichiarare soltanto che io mi asterrò dalla votazione.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Debbo dichiarare che consento col ministro e coll'Ufficio centrale che questo emendamento non sia da accettarsi.

Tra le altre cose esso suona così: « l'avanzamento degli ufficiali del corpo tecnico di artiglieria non sarà inferiore a quello degli ufficiali del ruolo combattente ». Ma sarebbe mai ammissibile si potesse credere che questo avanzamento avesse ad essere inferiore? Ed allora che cosa è che promettete fin da ora agli ufficiali che vorranno essere iscritti nei ruoli del corpo tecnico? Niente. Fate loro sapere soltanto che, a tempo debito, sarà regolata tutta la materia dell'avanzamento, ma per ora dite soltanto: non sarete trattati peggio di come saranno trattati gli altri ufficiali.

Ora io vorrei vedere che si dicesse: che gli ufficiali i quali opteranno per il servizio tecnico avranno in premio un meno rapido avanzamento! Non sarebbe davvero il miglior modo per incoraggiare i più distinti ufficiali ad iscriversi al servizio tecnico.

I pericoli poi che vede il senatore Tarditi nelle disposizioni qui conservate, che egli chiama disposizioni di dettaglio, io francamente non li vedo.

Concludendo dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dal senatore Tarditi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

I limiti di età per la cessazione del servizio attivo e per il trattamento di pensione degli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono quelli del corpo sanitario.

(Approvato).

#### Art. 6.

Gli ufficiali tecnici continueranno ad avere diritto alle indennità cavalli ed alle razioni foraggio stabilite per essi dalla tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362.

I tenenti percepiranno l'indennità cavalli e la razione foraggi stabilite per i capitani.

(Approvato).

## Art. 7.

Al fine di elevare la cultura tecnica degli ufficiali di artiglieria e prepararli ai servizi tecnici dell'arma, essi verranno ammessi a frequentare per il periodo di un biennio almeno, corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari, e corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari. Il complesso di tali corsi viene denominato corso superiore tecnico di artiglieria.

In via normale sono ammessi a tale corso capitani e tenenti anziani di artiglieria, secondo norme che, insieme a quanto riguarda l'ordinamento ed il funzionamento del corso, saranno determinate per decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 8.

Colla costituzione del ruolo speciale tecnico l'organico del ruolo combattente dell'arma di artiglieria sarà diminuito di 6 colonnelli, 10 tenenti colonnelli, 15 maggiori, 40 capitani. Gli ufficiali del ruolo combattente comandati a prestare servizio tecnico per coprire vacanze che esistano nel ruolo tecnico, sono computati nell'organico di quest'ultimo ruolo.

Analogamente il ruolo dello stato maggiore generale sarà diminuito dei due generali, corrispondenti alle prime due cariche dello specchio.

(Approvato).

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie.*

La presente legge andrà in vigore al 1° gennaio 1911, alla quale data sarà costituito il corpo speciale tecnico.

Entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, gli ufficiali d'artiglieria dovranno dichiarare se intendono concorrere alla designazione per le varie cariche del servizio tecnico.

Apposite Commissioni nominate per decreto Reale determineranno quali, tra gli ufficiali che ne hanno fatto domanda, sono atti per coprire le cariche di cui all'art. 2, o possano essere adibiti al servizio tecnico come aggregati.

Gli ufficiali che in seguito a tali designazioni,

verranno destinati alle varie cariche tecniche, tranne gli aggregati, entreranno definitivamente a far parte del ruolo speciale tecnico, dopo quattro anni di effettivo servizio tecnico, computando anche quello precedentemente prestato all'atto della loro designazione.

Tali nomine non dovranno superare tre quarti dei posti stabiliti per gli addetti; nelle cariche superiori tutti i posti potranno essere coperti. I posti rimanenti, insieme a quelli che col tempo si faranno vacanti, saranno devoluti ad ufficiali regolarmente trasferiti nel ruolo speciale tecnico, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge. Frattanto le vacanze negli addetti saranno coperte da ufficiali aggregati.

Nella prima formazione del ruolo i posti eventualmente vacanti di direttore principale, di direttore e di addetto potranno essere affidati ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, sui quali dovranno ad ogni modo pronunziarsi le Commissioni di cui sopra. Essi non potranno restare in carica oltre i limiti di età stabiliti per gli ufficiali tecnici in servizio effettivo, ad eccezione degli addetti, i quali potranno oltrepassare questo termine in caso di deficienza di ufficiali effettivi.

Sempre alla prima formazione del ruolo gli ufficiali che entrano a farne parte, godranno, agli effetti della pensione e per gli anni di servizio già prestati, del trattamento stabilito per gli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. In questo articolo fra le disposizioni transitorie è detto: « Gli ufficiali, che in seguito a tali designazioni verranno destinati alle varie cariche tecniche, tranne gli aggregati, entrano definitivamente a far parte del ruolo speciale tecnico, dopo quattro anni di effettivo servizio tecnico, computando anche quello precedentemente prestato all'atto della loro designazione ».

Faccio presente che vi saranno molto probabilmente dei colonnelli e tenenti colonnelli che verranno designati al servizio tecnico e che qualcuno non avrà compiuto i quattro anni di servizio in uno stabilimento. Si verrebbe così a prescrivere che un colonnello od

un tenente colonnello si sottoponga ad un esperimento. Mi pare poco dignitoso per il grado!

Sopprimerei quindi quell'ultima condizione, lasciando alla Commissione di giudicare in base ai titoli ed ai servizi tecnici prestati.

MAZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA, *relatore*. L'Ufficio centrale non potrebbe accettare questo emendamento inquantochè, se gli ufficiali che aspirano ad entrare nel ruolo tecnico non hanno prestato un certo servizio negli stabilimenti (e qui si tratta appunto del servizio che è affidato al corpo tecnico), la Commissione a ciò delegata non avrebbe elementi per giudicarli; la qual cosa si è tanto più importante quando il giudizio debba darsi per ufficiali di grado elevato. Quali elementi infatti avrebbe la Commissione se non si prescrivono questi quattro anni di servizio negli stabilimenti? Si vorrebbe forse sostituirli con degli esami? Si tratta dunque di una condizione molto importante senza della quale la Commissione non potrebbe emettere con conoscenza di causa il suo giudizio.

TARDITI. Non insisto, ma credo che difficilmente dei colonnelli si adatteranno a fare quattro anni di esperimento.

MAZZA, *relatore*. Non si tratta di esperimento, ma si prescrive che gli ufficiali, senza eccezione di grado, prima di essere definitivamente ammessi nel ruolo tecnico, debbano aver fatto quattro anni di servizio tecnico. In questo modo, anche senza esami, si può avere la prova che abbiano una capacità tecnica sufficiente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 9. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Pregherei il Senato di voler consentire, a scanso di ogni equivoco nella applicazione delle indennità stabilite dalla relativa tabella, che si apponga, in calce alla tabella stessa, questa annotazione: « tali indennità sostituiscono quelle previste dal testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi ».

Il Senato sa che a tutti i capi-servizio viene, fino da ora, corrisposta una indennità che varia

fra le 600 e le 900 lire. Queste indennità stabilite dalla tabella debbono assorbire le indennità già godute.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Volevo semplicemente domandare al ministro se s'intende che i designati per le cariche, sulle quali faceva questione il senatore Tarditi, debbono ricevere le indennità e trovarsi a godere tutti i vantaggi, fin dal momento in cui vengono designati, indipendentemente dall'esperimento. Credo che questa sia l'intenzione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Certo; del resto anche nell'ultimo comma dell'articolo 3 si dice: « gli ufficiali aggregati percepiscono le indennità di carica stabilite per gli uffici tecnici effettivi ».

Il concetto è questo.

MAZZA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'annotazione proposta dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onor. ministro alla tabella.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'Amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio » (N. 287).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'Amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 287).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

L'Amministrazione militare ha facoltà di valersi temporaneamente della collaborazione tecnico-scientifica di professionisti civili di particolare competenza per speciali lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio, ed eventualmente di affidare loro la direzione tecnica delle lavorazioni stesse.

(Approvato).

## Art. 2.

Tali professionisti saranno assunti in servizio quali *specialisti tecnici*, mediante contratti di prestazione d'opera, stabilendo di volta in volta le condizioni di durata e di compenso per l'opera richiesta e tutte le altre che concernono gli obblighi di servizio di ogni singolo professionista.

(Approvato),

## Art. 3.

L'Amministrazione militare ha facoltà di tenere contemporaneamente in servizio quel numero di specialisti tecnici di cui abbisogna, purchè la spesa annua complessiva sia contenuta entro il limite massimo di lire 80,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1885.25, verificatesi nell'assegnazione di alcuni capitoli concernenti spese facoltative, dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione al capitolo 143 del bilancio delle poste e dei telegrafi (parte straordinaria) per l'esercizio 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Aumento di 38 milioni al conto corrente istituito col Tesoro dello Stato per opere e bisogni urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana (N. 273);

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria (N. 280);

Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio (N. 287);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio (N. 282);

Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina (N. 281);

Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali (N. 275);

Adozione della ferma biennale (N. 279 - *urgenza*);

Sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia (Numero 229);

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi

telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) (N. 284);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108, del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gl'infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

---

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1910 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.